



SIAP

Inform@

Anno XXI - Nr.5
Roma, 23 Gennaio 2025

SPECIALE LEGISLAZIONE

www.siap-polizia.org info@siap-polizia.it



NOVITÀ NORMATIVE: VIOLENZA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE SANITARIO. ARRESTO OBBLIGATORIO PREVISTO DAL NUOVO DECRETO LEGGE DIRITTO PENALE E PROCEDURA PENALE

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2024 – ed è in vigore da oggi (2 ottobre 2024) – il decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137 avente ad oggetto **«misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria»**.

Le nuove disposizioni intervengono sul codice penale e sul codice di procedura penale a seguito dei recenti fatti di cronaca che hanno evidenziato alcune aggressioni nei confronti del personale ospedaliero.

In particolare, introducendo:



⇒ un terzo comma all'articolo 635 del c.p. nella quale viene definita una nuova fattispecie per punire atti di violenza commessi nei confronti di "sanitari" all'interno delle strutture sanitarie o nelle pertinenze di esse, ovvero per chi danneggia beni destinati a tali strutture;

⇒ l'arresto in flagranza obbligatorio (nb. Inserirlo al comma 2 del 380 cpp due nuove ipotesi) , oppure differito a 48 ore dalla commissione del reato (nb: nuovo art. 382 bis II comma), per i reati commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie nei confronti di coloro che vi operano, per i quali è previsto l'arresto obbligatorio;

Le modifiche introdotte:

♦ all'articolo 635 c.p., dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

*«Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, **con violenza alla persona o con minaccia** ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 583-quater, **distrukge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario**, è punito con **la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro**. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata».*

♦ all'articolo 380 c.p.p., comma 2, dopo la lettera a-bis) sono inserite le seguenti:

«a-ter) delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali previsto dall'art. 583-quater, secondo comma, del codice penale».

«a-quater) delitto di danneggiamento previsto dall'articolo 635, terzo comma, del codice penale».

♦ all'articolo 382-bis c.p.p., dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

*«1-bis. Nei casi di delitti non colposi per i quali è previsto l'**arresto in flagranza**, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie*

residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, **quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto** per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio, **si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 colui il quale**, sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, **entro le quarantotto ore dal fatto.**».



A cura dell'Ufficio Studi SIAP

SIAPInform@05

del 23 Gennaio 2025

Direttore Responsabile

Giuseppe Tiani

Responsabile di redazione

Loredana Leopizzi

Redazione

Enzo Delle Cave

Pietro Di Lorenzo

Fabrizio Iannucci

Luigi Lombardo

Massimo Martelli

Marco Oliva

Francesco Tiani

Roberto Traverso

Collaboratori

Vincenzo Saponara

Sede: Via delle Fornaci, 35

00165 ROMA

info@siap-polizia.it

0639387753/4/5

Sito web - Informazione on line

www.siap-polizia.org

Settimanale di informazione a cura
della Segreteria Nazionale del SIAP
a diffusione nazionale

Autorizzazione Tribunale

di Roma

n. 277 del 20 luglio 2005



Siamo su tutti i
social



Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, news, comunicati collegati
al nostro sito www.siap-polizia.org

**Tutte le convenzioni per gli iscritti e famigliari facilmen-
te raggiungibili dall'app dedicata scaricabile da [QUI](#)**



APP CONVENZIONI